

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 14N

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco

Data: 08/09/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di settembre, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che,
ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;
con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;
il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

Considerato che,
sono pervenute diverse domande per la richiesta di nullaosta e/o pareri e/o autorizzazioni comunque denominate a questo Ente;
per i progetti e le opere da valutare è data per verificata dall'Amministrazione Comunale la conformità degli stessi alla normativa urbanistica, edilizia e di settore di propria competenza per effetto di quanto indicato al co. 3 dell'art. 2.3 del Regolamento del Parco;
restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle Norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché il controllo da parte dell'amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria;
nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal responsabile del procedimento;
con Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009 l'arch. Ludovico Caravaggi Vivian è responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico e con determina direttoriale n. 53 del 25.03.2013 è responsabile del procedimento anche per pareri in merito alla Valutazione di Incidenza e altri pareri di competenza dell'Ente Parco riguardanti procedimenti autorizzativi e/o attestazioni di conformità alla normativa del Piano e del Regolamento del Parco e lo stesso, coadiuvato dagli uffici, ha informato il direttore sulle valutazioni effettuate rispetto alle pratiche pervenute;
dal verbale espresso dalla Commissione Tecnica nella seduta del 07/09/2017 di seguito allegato, si evincono le pratiche che hanno terminato il loro iter procedurale e pertanto sono poste al rilascio o meno del nulla osta.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
Vista la legge n.127/97 e ss. mm. e ii.;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;
Visto il Piano del Parco Del Conero;
Visto il Regolamento del Parco del Conero;

DETERMINA

Quanto segue, con le prescrizioni nelle stesse indicate, che dovranno essere eseguite sotto il diretto controllo del Comune competente:

1 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3297	del	07/08/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	117281	del	07/08/2017
Ditta richiedente	CIAVATTINI FRANCESCO domiciliato/a in VIA DELLA FERROVIA 28 - 60100 ANCONA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	CAMBIO D'USO DA CANTINA A CIVILE, FUSIONE TRAMITE APERTURA SU MURO PORTANTE, DIVERSA DISTRIBUZIONE INTERNA E MODIFICHE APERTURE ESTERNE				
Localizzazione	ANCONA VIA DELLA FERROVIA				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

2 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3299	del	07/08/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	116983	del	04/08/2017
Ditta richiedente	DUBBINI MARIA LUISA domiciliato/a in VIA FRIULI 12 - 60100 ANCONA				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	richiesta dehors - ristorante da Emilia in frazione Poggio snc				
Localizzazione	ANCONA FRAZIONE POGGIO				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

5 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3307	del	08/08/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	117925	del	08/08/2017
Ditta richiedente	CAMPOBASSI SILVIA domiciliato/a in VIA DEL CONERO 122 - 60100 ANCONA				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	SANATORIA EDILIZIA AI SENSI ART. 37 COMMA 4 DPR 380.01 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MODIFICA DI APERTURE ESTERNE E PARTITURE INTERNE IN CONFORMITA ART.31 COMMA A.2 DPR 31.17				
Localizzazione	ANCONA VIA DEL CONERO				

la presa d'atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili conformemente al DPR 380/01, per quanto di propria stretta competenza rispetto alla disciplina del Pdp e del regolamento del Parco.

6 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3317	del	09/08/2017	
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9873	del	03/08/2017
Ditta richiedente	CARLETTI ROBERTO domiciliato/a in VIA DON MINZONI 13 - 60020 SIROLO (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione di edificio residenziale in via Cupetta				
Localizzazione	sirolo via cupetta				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA.

Si evidenzia che la tipologia costruttiva e la ricerca compositiva e tecnica per realizzare un immobile a basso impatto ambientale può essere considerata "buona Pratica" da perseguire all'interno del territorio del Parco.

Per le ragioni sopra indicate e considerata tale scelta come mitigazioni al consumo di suolo prospettato, si richiede la possibilità di essere documentati delle fasi per la realizzazione dell'immobile, anche e soprattutto al fine di poter organizzare una eventuale mostra presso il Ns "Centro Visite", sempre se vogliate concederci di poter evidenziare questa nuova costruzione come "buona Pratica" da perseguire all'interno del territorio del Parco.

7 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3318	del	09/08/2017	
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9877	del	03/08/2017
Ditta richiedente	COGNETTI STEFANO domiciliato/a in VIA MONTEFREDDO 14 - 60020 SIROLO (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione di ampliamento abitazione L.R. 22/09 Piano Casa di immobile sito in Via Montefreddo 14				
Localizzazione	sirolo via montefreddo				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA, con le seguenti prescrizioni: andranno impiantati n. 3 alberature da scegliere nell'allegato C del Regolamento del Parco a compensazione delle alberature per cui è previsto l'abbattimento.

8 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3319	del	09/08/2017	
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9880	del	03/08/2017
Ditta richiedente	PAGNI RAFFAELLA domiciliato/a in VIA MARCONI 2 - 60021 CAMERANO (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	sanatoria edilizia per realizzazione di pergolato in legno c/o l'immobile sito in via Maratta				
Localizzazione	sirolo via maratta				

la presa d'atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili conformemente al DPR 380/01, per quanto di propria stretta competenza rispetto alla disciplina del Pdp e del regolamento del Parco.

10 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3323	del	09/08/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	12239	del	08/08/2017
Ditta richiedente	MONTI ANTONELLA domiciliato/a in VIA BELLINZONA 27 - BOLOGNA				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	opere estetiche ed installazione pannelli solari su copertura di immobile sito in Via dei castagni 11, Taurus				
Localizzazione					

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

11 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3324	del	09/08/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	12244	del	08/08/2017
Ditta richiedente	COLETTI FRANCESCA domiciliato/a in AMM. VIA ISCHIA 35/41; VIA CAPUCCINI 49 - 60027 OSIMO (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	opere di manutenzione straordinaria presso condominio sito in Via Avellaneda				
Localizzazione	numana via avellaneda				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

12 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3325	del	09/08/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	12246	del	08/08/2017
Ditta richiedente	SCHIAVONI LILIANA domiciliato/a in VIA RISORGIMENTO 43 - 60026 NUMANA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di</i>	opere di manutenzione straordinaria presso immobile sito in via risorgimento 43				

Nulla Osta per :	
Localizzazione	numana via risorgimento

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

13 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3326	del	09/08/2017
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	12248	del 08/08/2017
Ditta richiedente	PALMIERI GIANCARLO domiciliato/a in VIA VALCASTAGNO 6/A - 60026 NUMANA (AN)			
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	ampliamento abitazione sita in Via Valcastagno 6/a applicazione LL.RR.. 22/09-19/10 e ss.mm. ii. (piano casa)			
Localizzazione	numana via valcastagno			

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

14 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3328	del	09/08/2017
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	12274	del 08/08/2017
Ditta richiedente	LEOPARDI DITTAJUTI PAOLA domiciliato/a in VIA GIACINTA PEZZANA 80 - 00197 ROMA			
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione di locale interrato uso cantina garage in via Marina seconda 14, Marcelli - RIESAME domanda 2017/ 66 - RIESAME domanda 2017/ 165			
Localizzazione	numana via marina seconda			

IL NON RILASCIO DEL NULLA OSTA per le seguenti motivazioni:

premesso che con nota prot. 2596 del 17/02/2017 il Comune di Numana, acquisita a ns. prot. n. 741 del 21.02.2017 richiedeva il rilascio del nulla osta per la pratica inerente la realizzazione di un locale interrato.

Che nella relazione "Elaborato per la individuazione delle alberature da abbattere e progetto di compensazione" a firma di un dottore agronomo, veniva indicata la presenza di esemplari arborei rilevanti, quali un esemplare ultracentenario di sughera (*Quercus suber*), avente un diametro del fusto misurato ad 1,3 m da terra di 105 cm oltre a diversi esemplari arborei secolari ai sensi della L.R. 6/2005 di leccio (*Quercus ilex*) e pino domestico (*Pinus pinea*) (aventi diametri superiori rispettivamente a 40 e 80 cm misurati a 1,3 m da terra).

Nell'area sono presenti inoltre numerose altre alberature che seppur ancora non centenarie rappresentano un indubbio valore ambientale e paesaggistico per la zona in questione e per il Parco del Conero tutto.

La presenza ed il pregio della formazione vegetale sopra descritta ha necessitato di richiedere di effettuare un sopralluogo; lo stesso è avvenuto nella giornata del 27/04/2017, alla presenza del Direttore dot. Marco Zannini, dell'arch. Caravaggi, per l'Ente Parco, dello stesso agronomo sopra richiamato e del tecnico progettista dell'intervento per la ditta Leopardi.

In tale sopralluogo si è riscontrata l'effettiva valenza ai sensi dell'articolo 7 della legge n.10/2013 degli esemplari arborei che compongono il giardino della villa in argomento aventi un elevato valore naturalistico legato all'età e alle dimensioni, pregio naturalistico legato alla rarità botanica e all'architettura vegetale, valore paesaggistico quale sintesi degli elementi antropici e naturali. Spicca per monumentalità l'esemplare di *Quercus suber*, di età e dimensioni notevoli, avente un diametro di ben 105 cm.

Con deliberazione n. 75 del 27.04.2017 con oggetto Segnalazione albero/formazione vegetale monumentale ai sensi della L 10/2013 e dell'art. Art. 5.3. Alberi monumentali del Regolamento del Parco del Conero, l'Ente Parco ha deliberato di autorizzare il Presidente ai sensi dell'art.5.3 alla sottoscrizione della scheda di segnalazione di cui la L 10/2013 da presentare al comune di Numana e al Comando Stazione Conero dei Carabinieri per la formazione vegetale in oggetto.

Con la stessa delibera si è dato mandato al Direttore di inserire la formazione vegetale di cui sopra nell'istituendo elenco degli alberi monumentali e pertanto di salvaguardarli come tali.

Quanto sopra per dovere di cronaca.

La normativa per il luogo e gli alberi presenti, ancorché la procedura di cui sopra non sia giunta a compimento, prevede che,

ai sensi dell'art. 14 del qP 02 del PdP " Parchi e giardini pubblici e privati e pertinenze di attrezzature ricettive" Sono comunque soggette a tutela le essenze arboree ed arbustive di particolare pregio storico e paesaggistico anche in ambito urbano;

ai sensi dell'art. 9 del Quaderno 3 del PdP "Gli interventi devono evitare l'abbattimento di essenze vegetali rilevanti dal punto di vista eco paesaggistico; nel caso di abbattimenti necessari ed inevitabili, deve essere previsto il reimpianto di individui in numero superiore e di pari valore, laddove possibile";

ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento del Parco "Verde storico" "Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, in cui l'insieme degli elementi vegetali risultano disposti secondo progettazioni specifiche connesse funzionalmente con ville, dimore, residenze e fabbricati di valore storico, compresi quelli notificati o assimilati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, e che presentano caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali, debbono essere conservativi e tendere al ripristino delle originarie architetture vegetali, storiche ed architettoniche.";

ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento del Parco "Alberi monumentali":

"Sono alberi monumentali: gli alberi di qualunque specie, i filari, i gruppi e qualsiasi altro elemento o formazione vegetale di particolare interesse storico-culturale o di particolare pregio naturalistico-paesaggistico, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, o delle tradizioni locali".

Inoltre per gli effetti della legge 10/2013 del 14 gennaio 2013 per "albero monumentale" si intende:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Per tutte le formazioni vegetali come sopra rappresentate valgono le disposizioni di cui all'art. 26 della L.R. 6/2005.

Per il censimento ed elenco degli alberi monumentali si riferimento all'elenco approvato con DGR 2 marzo 2012, n. 279) delle Formazioni vegetali monumentali (FVM) delle Marche.

Per gli alberi ritenuti monumentali per le sopra citate caratteristiche, seppure non ancora censiti, il Parco prevede la salvaguardia come tali.

Gli alberi con le caratteristiche monumentali di cui sopra sono da preservare per motivi ambientali, paesaggistici, storici o culturali e non possono essere in nessun modo abbattuti né in alcun modo danneggiati, fatto salvo che per evidenti motivi di pubblica e/o privata incolumità ed in assenza di soluzioni alternative.

L'eventuale richiesta di taglio di alberi monumentali morti o in precarie condizioni deve essere comprovata da ragioni oggettive ed eccezionali ed è ammessa solo nel caso in cui il mantenimento dell'albero costituisca pericolo per la pubblica e/o privata incolumità; in caso contrario la pianta dovrà essere mantenuta "in piedi."

Sono fatta salve le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuate per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale previo rilascio di nullaosta del Parco e parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato;

ai sensi dell'art. 5.6 del Regolamento del Parco "Tutela della vegetazione esistente delle ville e dei giardini"

Il "verde" delle ville e dei giardini contribuiscono a formare il patrimonio storico ed ambientale del Parco e come tali devono essere gestiti conformemente alle eventuali disposizioni statali e regionali in materia ed al loro portamento e stato vegetativo.

In particolare sono oggetto di tutela:

a) gli alberi e gli arbusti di pregio paesaggistico che caratterizzano i giardini storici;

b) le piante monumentali;

c) gli alberi secolari.

Proprio per le ragioni e per la normativa di cui sopra, visto il verbale della commissione tecnica del 02/05/2017, con nota prot.n. 1913 del 04/05/2017, è stata richiesta la seguente integrazione "a seguito di sopralluogo effettuato sul posto in data 27/04/2017 e verificata la presenza di alberature a distanza inferiore rispetto a quelle indicate all'articolo 5.5 del Regolamento del Parco, si richiede relazione specifica che prenda in esame l'esistenza

di soluzioni alternative anche valutando l'opzione "zero" che possa preservare nella sua peculiarità il giardino e l'ambito di riferimento analizzato di alto valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale".

Con nota del 19/05/2017 prot.n. 2115/17 è stato comunicato al Comune di Numana alla Stazione Conero dei Carabinieri Forestale ed alla ditta Leopardi Dittajuti Paola la segnalazione di albero/formazione vegetale monumentale nell'area in questione.

Con nota prot. n. 9505 del 20/06/2017 la ditta ha presentato una nuova proposta progettuale, acquisita a ns. prot. n. 2695 del 27/06/2017, che in pratica si presentava diversa dalla precedente per l'eliminazione di una sola rampa prevista in posizione nord, lasciando inalterata la posizione dell'interrato e quella della rampa in posizione sud, interferenti con le alberature presenti, anche di tipo secolare. Le integrazioni presentate vengono ritenute non soddisfacenti in quanto non analizzano con specifica relazione alcuna soluzione alternativa, non escludono (o non giustificano) la possibilità di soluzioni alternative compresa l'opzione "zero" e non verificano le distanze tra gli esemplari arborei da tutelare e gli scavi necessari per la realizzazione dell'intervento per cui non viene assicurato il rispetto dell' art.- 5.5 del regolamento del Parco - Aree di pertinenza delle alberature nei giardini e/o in ambito urbano.

Quindi è stato necessario con nota prot. n. 2950 dell'11/07/2017 richiedere il completamento della pratica e cioè una "relazione che analizzi e valuti la presenza di alberature a distanza inferiori indicate all'articolo 5.5 del Regolamento del Parco, rispetto alla costruzione dell'interrato e ancora graficamente rilevabili".

Con nota del 08/08/2017 prot.n. 12274, acquisita a ns prot.n. 3328 del 09/08/2017, è stata presentata una relazione per la "verifica alberature a distanza inferiori indicate all'articolo 5.5 del Regolamento del Parco" che conferma l'interferenza della nuova costruzione con le alberature presenti anche secolari ed il contrasto quindi con la normativa del Piano e del Regolamento del Parco come sopra riportato; la stessa relazione indica che "non sono state individuate soluzioni alternative" ma nello stesso tempo evidenzia "la presenza di aree a prato" non meglio precisate che potenzialmente possono ospitare un interrato ma che non vengono prese in considerazione. Infatti nella relazione non vengono fornite motivazioni adeguate all'esclusione di soluzioni alternative, facendo riferimento in maniera generica alla distanza (che non viene indicata) e alla necessità di realizzazione di nuove strade (anche tale indicazione non viene documentata). Si precisa poi che anche per il Regolamento Regionale tipo del verde (art. 5) la costruzione risulta interferire con le alberature segnalate.

Dalle immagini satellitari sono riscontrabili aree di proprietà dei richiedenti che potrebbero costituire delle soluzioni alternative nelle immediate vicinanze dell'area attualmente proposta. Comunque resta anche da valutare l'opzione "zero" considerato l'alto valore ambientale e paesaggistico di tutto il giardino qui individuabile.

In definitiva si ritiene che non possa essere rilasciato il nullaosta per l'indubbia interferenza dell'intervento con gli alberi anche di natura monumentali e secolare presenti, e quindi per i contrasti normativi sopra evidenziati e motivati.

Questo Ente ai sensi del co. 1-ter dell'art. 5 del DPR 380/01 non può trasmettere al richiedente nulla osta anche a contenuto negativo, e quindi resta in capo allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune dare corso alle disposizioni dell'Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) della Legge 241/90.

15 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3394	del	09/08/2017
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	119082	del 09/08/2017
Ditta richiedente	GABRIELLI EMILIANO domiciliato/a in NECKARHALDE 38 - ROTTENBURG (GERMANIA)			
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	Ristrutturazione per cambio di destinazione a civile abitazione di un edificio colonico e suo ampliamento al piano terra ai sensi dell'art. 1 comma 1 della L.R. 19 del 2010. Demolizione del corpo aggiunto e sua ricostruzione con lo stesso volume e sagoma, ad uso portico. Demolizione e ricostruzione dell annesso di pertinenza con suo ampliamento ai sensi dell art. 2 comma 1 della L.R. 19.2010. Inoltre verra demolita una superfetazione al primo piano e realizzazione di una pensilina nella corte di proprietà per sosta auto con copertura in pannelli fotovoltaici. - RIESAME domanda 2017/ 157			
Localizzazione	ANCONA FRAZIONE POGGIO			

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA con le seguenti prescrizioni: ad eccezione della prevista installazione della pensilina e delle relative opere che prevedono la realizzazione dello spazio di sosta e del percorso pedonale esterni alla corte esclusiva dell'edificio in quanto risultano in contrasto con quanto ammesso in zona P (let. c art. 12 L.394/91) e dal regolamento del Parco all'art. 3.9.2 (infatti l'area interessata non possiede il requisito oggettivo della contiguità all'edificio e continuità morfologica, spaziale e paesaggistica da essere definita "corte esclusiva" _art. 3.18 del regolamento del Parco).

16 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3334	del	11/08/2017	
Comune di	CAMERANO (00168600427)	Rif. nota prot.	10458	del	08/08/2017
Ditta richiedente	ARIOLA ANDREA domiciliato/a in VIA MARCONI 65 - 60033 CHIARAVALLE (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione piscina interrata ed installazione di manufatti pertinenziali per ricovero autovetture				
Localizzazione	CAMERANO VIA FORNACI				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA, con le seguenti prescrizioni: si richiama il rispetto completo del co. 5 dell'art.28 del PTA della regione marche che definisce "Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti, anche nei momenti di punta, e provenienti da: ... omissis

d) piscine private (non disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006) a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante presenti nello scarico;". andrà quindi definito il limite più opportuno e le modalità di decantazione (tipo realizzazione di pozzetto idoneo per la decantazione).

17 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3389	del	17/08/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	120806	del	17/08/2017
Ditta richiedente	MARCHE GLOBAL SERVICE SRL domiciliato/a in VIA TRIONFI 2 - 60100 ANCONA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione pannelli solari in frazione poggio snc				
Localizzazione	ANCONA FRAZIONE POGGIO				

IL RILASCIO del nullaosta e vista la scheda sintetica di cui alla tavola 9 approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 23 del 26/01/2015 si esclude l'intervento alle procedure della Valutazione d'Incidenza. con la seguente prescrizione: i pannelli solari previsti installati sulle roulotte dovranno avere carattere edilizio uguale a quello delle roulotte stesse (come individuato dal comune competente)

18 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3342	del	21/08/2017	
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9962	del	07/08/2017
Ditta richiedente	SPADARI AMEDEO domiciliato/a in VIA GIULIETTI - 60020 SIROLO (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione di pergolato in legno al piano primo del B&B sito in Sirolo via San Michele 8 - RIESAME domanda 2017/ 162				
Localizzazione	sirolo via s.michele				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA, con le seguenti prescrizioni: la superficie coperta massima non dovrà superare il 25% della superficie scoperta dell'area pertinenziale in questo caso coincidete con il lastrico solare) e per una superficie max di 36 mq in quanto l'immobile è accatastato come "Abitazioni di tipo civile" e la pertinenza come garage. (l'uso in essere per l'immobile non è ad uso ricettivo, ma residenziale. Avere un'attività di "bed and breakfast" così come indicato anche all'art. 34 della L.R. 9/06 non prevede l'uso ricettivo).

Inoltre si richiede al Comune il controllo della verifica dei titoli edilizi e dell'uso della pertinenza ("cabina" che sviluppa cubatura) indicata nello stato di fatto e non rilevabile nelle foto aeree storiche e più recenti.

19 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3343	del	21/08/2017	
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9965	del	08/08/2017
Ditta richiedente	MAZZEO ANTONIO domiciliato/a in VIA BELLENGHI 2/A - 47034 FORLIMPOPOLI (FC)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	sanatoria edilizia per opere difformi al progetto depositato inerente immobile sito in Via San Francesco 40				
Localizzazione	sirolo via s.francesco				

la presa d'atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili conformemente al DPR 380/01, per quanto di propria stretta competenza rispetto alla disciplina del Pdp e del regolamento del Parco.

20 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3367	del	22/08/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	12888	del	22/08/2017
Ditta richiedente	IMBELLONI FRANCESCO domiciliato/a in PIAZZA DEI GIRASOLI 4 - 60026 NUMANA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	opere di ristrutturazione edilizia per chiusura di n. 2 scale esterne con incremento della volumetria esistente ai sensi della L.R. n. 22/2009 e manutenzione ordinaria delle facciate				
Localizzazione	numana piazza dei girasoli				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

21 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3368	del	22/08/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	12889	del	22/08/2017
Ditta richiedente	OTTAVIANI MASSIMO domiciliato/a in VIA VALCASTAGNO 6/V - 60026 NUMANA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione serra solare presso immobile sito in Via Valcastagno 6/V svarchi - RIESAME domanda 2017/ 159				
Localizzazione	numana via valcastagno				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

22 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3496	del	07/09/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	13636	del	07/09/2017
Ditta richiedente					
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione di un polo scolastico su area di proprietà comunale .I stralcio funzionale. perizia di variante in corso d'opera _realizzazione scuola dell'infanzia e primaria in via bologna - Marcelli - COLLEGATA A domanda 2016/ 305 - DEL NULLA OSTA 15 del 15/12/2016				
Localizzazione	numana via bologna				

IL RILASCIO del nulla osta compreso lo schema progettuale del verde predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo del Parco.

Le determinazioni sopra indicate sono formulate esclusivamente per quanto di competenza rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco e non costituiscono autorizzazione all'inizio dei lavori e non abilita all'esecuzione delle opere se non previa acquisizione di titolo idoneo alle opere da realizzarsi nel rispetto del DPR 380/01.

La presente determinazione, viene trasmessa ai responsabili del procedimenti dell'ufficio urbanistico territoriale per le comunicazioni conseguenti rispetto alle determinazioni assunte.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini

	<p align="center">ENTE Parco Regionale del Conero Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN)</p>	<p align="center">VERBALE N. 53 COMMISSIONE TECNICA SEDUTA DEL 07/09/2017</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno 07/09/2017 alle 15:45 si è riunita la Commissione Tecnica nominata con delibera di Consiglio Direttivo n. 237 del 17.12.2008, con delibera n. 215 del 22.10.2009 e con delibera n. 156 del 22/09/2010 per l'espressione del parere in merito agli Atti Edilizi ed Urbanistici finalizzato al rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 13 L.394/91, art.26 L.R. 15/94 ed art.3 N.T.A. del Piano del Parco.

presente assente

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANONI Dott.Agr. Francesca
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PANARIELLO Arch. Roberto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PERNA Dott. Paolo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ROCCHETTI Dott.Geol. Rossano
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZANNINI Dott. Marco

Si dà atto che il Direttore svolge anche la funzione di Segretario e che sono presenti:

- l'Arch. Ludovico Caravaggi, in applicazione della Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009 in quanto responsabile del procedimento per il rilascio del nulla osta di carattere urbanistico ed in applicazione della determina direttoriale n. 53 del 25.03.2013 in quanto responsabile del procedimento anche per pareri in merito alla Valutazione di Incidenza e altri pareri di competenza dell'Ente Parco riguardanti procedimenti autorizzativi e/o attestazioni di conformità alla normativa del Piano e del Regolamento del Parco;

Dopo aver preso visione di ogni singola richiesta pervenuta e dei relativi referti istruttori, la Commissione Tecnica esprime i seguenti pareri:

23 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3243	del	02/08/2017
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	11887	del 02/08/2017
Ditta richiedente	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA domiciliato/a in VIA CESARE GIULIO VIOLA 48 - 00148 ROMA			
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	installazione nuova srb in Via Marina seconda 22, Marcelli - RIESAME domanda 2015/292 - DEL NULLA OSTA 15 del 06/10/2015			
Localizzazione	numana via marina seconda			

SOSPENSIONE

La Wind trasmette a supporto della sua tesi tramite lo Sportello Unico del Comune di Numana con nota del 02/08/2017 prot.n. 11887, acquisita a ns prot.n. 3243 del 02/08/2017 (punto 2.2 TAR 23/2016_lo sportello Unico per l' edilizia del Comune di Numana sarà tramite tra la/ ditta e questo Ente) come documentazione dalla stessa ritenuta utile ad "assicurare il corretto contraddittorio procedimentale" "per valutare le ragioni di natura tecnica su cui la ricorrente fonda la scelta dell'area di installazione e la dedotta impossibilità di utilizzare l'area prevista dal PdP sia, eventualmente, le risultanze dell'autorizzazione paesaggistica..." (punto 1.3 TAR 23/2016) una nota articolata di n. 4 pagine con allegata una "simulazione di copertura" di n. 8 pagine (copertina, 1 pagina con spiegazioni, 5 pagine con immagini satellitari (con individuazione copertura Wind e 1 con breve conclusione) il tutto in formato A4.

Da una prima valutazione tale documentazione non si ritiene sufficiente per assicurare un corretto contraddittorio e nell'interesse della società Wind si ritiene utile richiederne il completamento della documentazione al fine di meglio valutare le memorie difensive dagli stessi presentate.

Nella nota viene indicato di aver "prodotto in giudizio una relazione radioelettrica (che si fornisce in allegato alla presente memoria)" ma in allegato vi è uno scritto dal titolo "SRB WIND AN528 Marcelli Centro simulazioni di copertura" che si crede non possa essere la "relazione radioelettrica" indicata dalla società o se invece ci si riferisce a tale scritto lo stesso dovrà essere integrato così come indicato di seguito:

- a) cartografie più di dettaglio comprensibili dal punto di vista grafico che individuino i punti di trasmissione e le aree di copertura;
- b) indicazione del numero di postazioni di dotazione telefonica esistenti sul territorio; N.B.: in merito a questo punto si precisa che per ogni postazione andrà presentata copia dell'autorizzazione e del titolo edilizio rilasciato dal comune competente per territorio, copia dell'autorizzazione paesaggistica e copia del nullaosta rilasciato dall'Ente Parco, nonché copia delle dichiarazioni di conformità, ai sensi della direttiva 1999/05/CE (D.Lgs. n. 269/01), di tutte le apparecchiature suddette (quest'ultime per inoltrarle all'ARPAM con la richiesta di parere).
- c) per ogni postazione indicare: Tipo di collegamento e dotazione, Ubicazione presso - longitudine :..... E; latitudine N, Lunghezza massima collegamento e Cartografia con indicazione dei punti di trasmissione e delle aree di copertura.
- d) relazione radioelettrica sulla copertura del territorio con indicati almeno i seguenti dati: massima lunghezza del raggio dell'area di servizio e/o Lunghezza massima del collegamento in linea d'aria in relazione alle antenne dei ponti ripetitori esistenti e di progetto.

Si precisa che ai sensi dell'art. 14.4 del Regolamento del Parco tale documentazione sarà inviata all'ARPAM per la richiesta di un parere d'intesa sul rispetto del Regolamento del Parco e per qualificato supporto tecnico in materia.

Inoltre considerato che il diniego è stato formulato per il non rispetto dell'art. 19 del qP 02 del Piano del Parco si richiedono valutazioni puntuali e dettagliate sulle seguenti questioni:

- a) Il Piano del Parco del Conero al co 3 dell'art. 19 del qP 02 stabilisce che "In particolare per le antenne radio telefoniche deve essere individuato un unico possibile sito di concentrazione di tali impianti all'interno del Parco, compatibilmente con le esigenze di interesse pubblico, onde minimizzare i relativi impatti ambientali. L'esatta localizzazione deve essere effettuata a seguito della verifica di fattibilità tecnico ambientale dell'intervento con priorità per il sito individuato nella CTR, sezione 293040, a sud di San Pietro al Conero, alla quota di circa 440 slm.". Sarà da indicare un'analisi tecnica del sito, il raggio di copertura massimo preventivabile e le conclusioni tecniche di verifica di fattibilità;
- b) sempre all'art. 19 co1 e 2 del qP 02 il Piano del Parco è prevista la possibilità di installare nuove antenne solo dopo aver realizzato studi integrati di settore che dimostrino il preminente interesse pubblico delle stesse e la minimizzazione degli impatti ambientali, nonché favorire la riduzione degli impatti delle antenne attuali e individuare la giusta localizzazione nel territorio del parco e del territorio comunale (in questo caso Numana) la pratica risulta ancora carente di uno studio integrato di settore;
- c) viene più volte richiamata, dalla ditta WIND, la presenza di altra antenna di altri operatori localizzata nelle immediate vicinanze, questa presenza amplia lo spettro di contrasto con la disciplina del Piano del Parco (amplificazione degli impatti paesaggistici ed ambientale mentre la norma impone di ridurre gli impatti attuali co 2 art. 19 del qP 02 del PdP) e motiva proprio quella razionalizzazione del settore richiesta dal Piano del Parco,, infatti per ridurre l'impatto paesaggistico il sito esistente, se conforme alla normativa e se tecnicamente possibile, potrebbe ospitare un ulteriore gestore, magari sullo stesso palo come oggi avviene su altri siti presenti nel parco. si richiede la presentazione delle "fotosimulazioni che permettano di valutare la visibilità che le antenne avranno dai punti di vista di percorrenza pubblici e il conseguente impatto sul paesaggio" già richieste dalla locale soprintendenza.

Quanto sopra per quanto riguarda le memorie difensive, ma nell'interesse di tutela paesaggistica e ambientale, di interesse pubblico, e anche e soprattutto della stessa società WIND si richiede al Comune di Numana di organizzare una riunione tecnico/amministrativa che, interessi anche gli altri operatori che hanno un'antenna nello stesso sito, al fine di ridurre gli impatti attuali e prevedere quindi l'accorpamento su un'unica struttura anche di nuova realizzazione se le valutazioni di tipo ambientale, paesaggistico e sanitario risultassero positive, anche e soprattutto per dare applicazione a principi generali e ai criteri di localizzazione poi previsti all'art. 6 e 11 della L.R. 12/2017 e alla let. f) del co. 1 dell'art. 10 della medesima legge regionale e cioè " l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi, è favorito, qualora comporti una razionalizzazione della distribuzione degli impianti ed una migliore tutela ambientale e sanitaria della popolazione".

Si chiede infine se la società WIND ha presentato un proprio piano di rete ed un programma di sviluppo nel rispetto dell'art. 11 della L.R.12/2017.

1 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3297	del	07/08/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	117281	del	07/08/2017
Ditta richiedente	CIAVATTINI FRANCESCO domiciliato/a in VIA DELLA FERROVIA 28 - 60100 ANCONA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	CAMBIO D'USO DA CANTINA A CIVILE, FUSIONE TRAMITE APERTURA SU MURO PORTANTE, DIVERSA DISTRIBUZIONE INTERNA E MODIFICHE APERTURE ESTERNE				
Localizzazione	ANCONA VIA DELLA FERROVIA				

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

2 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3299	del	07/08/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	116983	del	04/08/2017
Ditta richiedente	DUBBINI MARIA LUISA domiciliato/a in VIA FRIULI 12 - 60100 ANCONA				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	richiesta dehors - ristorante da Emilia in frazione Poggio snc				
Localizzazione	ANCONA FRAZIONE POGGIO				

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

3 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3300	del	07/08/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	116910	del	04/08/2017
Ditta richiedente	CAGNONI GIANCARLO domiciliato/a in FRAZIONE MONTACUTO 131 - 60100 ANCONA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	REALIZZAZIONE TURA DI PALI INTERRATA				
Localizzazione	ANCONA VIA MONTACUTO				

SOSPENSIONE al rilascio DEL NULLA OSTA

alla prossima commissione per interessamento professionalità diverse nei commissari assenti.

4 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3305	del	08/08/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	117781	del	08/08/2017
Ditta richiedente	S.M.A.E. S.R.L. domiciliato/a in VIA QUINTINO SELLA 40 - 50100 FIRENZE (FI)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	pereri per sopraelevazione torre Radio in località Monte conero comprese opere di mitigazione con essenze arboree autoctone in , snc/ - richiedente S.M.A.E. s.r.l.				
Localizzazione	ANCONA VIA MONTE CONERO				

RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA

- disamina di coerenza normativa tra l'intervento proposto e quanto disciplinato all'art. 19 del qP 02 del PdP; in particolare la relazione dovrà dimostrare l'esistenza di interesse pubblico con studio integrato di settore ricordando che ai sensi del co . 4 dello stesso articolo tali impianti in zona SIC e ZPS possono essere realizzati soltanto per assicurare i servizi minimi evitando di incidere su habitat e specie d'interesse comunitario;
- documenti per la Valutazione d'incidenza predisposta così come previsto da DGR n. 220/2010 che prenda in esame come l'opera può incidere su habitat e specie d'interesse comunitario;
- elaborati descrittivi dell'intervento di innalzamento previsto con posizionamento delle parabole previste;

- d) simulazioni fotorealistiche dello stato progettuale in rapporto con lo stato di fatto di un intorno significativo e/o rendering di inserimento ambientale del progetto;
- e) indicazione in planimetria della vegetazione prevista a mitigazione con precisa individuazione delle specie da mettere a dimora;
- f) Valutazione elettromagnetica svolta ai sensi del codice delle comunicazioni;
- g) parere Arpam.

5 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3307	del	08/08/2017
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	117925	del 08/08/2017
Ditta richiedente	CAMPOBASSI SILVIA domiciliato/a in VIA DEL CONERO 122 - 60100 ANCONA			
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	SANATORIA EDILIZIA AI SENSI ART. 37 COMMA 4 DPR 380.01 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MODIFICA DI APERTURE ESTERNE E PARTITURE INTERNE IN CONFORMITA ART.31 COMMA A.2 DPR 31.17			
Localizzazione	ANCONA VIA DEL CONERO			

Si prende atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili conformemente al DPR 380/01, per quanto di propria stretta competenza rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.

6 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3317	del	09/08/2017
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9873	del 03/08/2017
Ditta richiedente	CARLETTI ROBERTO domiciliato/a in VIA DON MINZONI 13 - 60020 SIROLO (AN)			
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione di edificio residenziale in via Cupetta			
Localizzazione	sirolo via cupetta			

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

Si evidenzia che la tipologia costruttiva e la ricerca compositiva e tecnica per realizzare un immobile a basso impatto ambientale può essere considerata "buona Pratica" da perseguire all'interno del territorio del Parco.

Per le ragioni sopra indicate e considerata tale scelta come mitigazioni al consumo di suolo prospettato, si richiede la possibilità di essere documentati delle fasi per la realizzazione dell'immobile, anche e soprattutto al fine di poter organizzare una eventuale mostra presso il Ns "Centro Visite", sempre se vogliate concederci di poter evidenziare questa nuova costruzione come "buona Pratica" da perseguire all'interno del territorio del Parco.

7 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3318	del	09/08/2017
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9877	del 03/08/2017
Ditta richiedente	COGNETTI STEFANO domiciliato/a in VIA MONTEFREDDO 14 - 60020 SIROLO (AN)			
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione di ampliamento abitazione L.R. 22/09 Piano Casa di immobile sito in Via Montefreddo 14			
Localizzazione	sirolo via montefreddo			

FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA andranno impiantati n. 3 alberature da scegliere nell'allegato C del Regolamento del Parco a compensazione delle alberature per cui è previsto l'abbattimento.

8 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3319	del	09/08/2017
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9880	del 03/08/2017
Ditta richiedente	PAGNI RAFFAELLA domiciliato/a in VIA MARCONI 2 - 60021 CAMERANO (AN)			

Oggetto <i>richiesta rilascio di</i> <i>Nulla Osta per :</i>	sanatoria edilizia per realizzazione di pergolato in legno c/o l'immobile sito in via Maratta
Localizzazione	sirolo via maratta

Si prende atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili conformemente al DPR 380/01, per quanto di propria stretta competenza rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.

9 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3322	del	09/08/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	12252	del	08/08/2017
Ditta richiedente	FREE FROM 09 SRL domiciliato/a in VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 7 - 60100 ANCONA				
Oggetto <i>richiesta rilascio di</i> <i>Nulla Osta per :</i>	riqualificazione attività turistico balneare sita in via Litoranea 1 . applicazione art. 22 - piano utilizzazione degli arenili - RIESAME domanda 2016/ 121 - RIESAME domanda 2016/ 326				
Localizzazione	numana via litoranea				

RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA

con nota Prot. n. 4902 del 20/12/2016 era stato indicato che visto il diniego formulato dalla Soprintendenza del 15/12/2016 prot. n. 7738, acquisito a ns. prot. n. 4874 il 15/12/2016, non erano in essere le condizioni per rilasciare il nullaosta, e quindi si richiede prima dell'espressione del nullaosta il parere della stessa soprintendenza; si resta in attesa del parere;

Con la comunicazione del parere della soprintendenza dovranno essere consegnati i seguenti elaborati e documenti già richiesti ed indicati con la nota Prot. n. 1809 del 05/05/2016 e non ancora presentati:

"le autorizzazioni avute per gli immobili previsti in demolizione (per ogni immobile andrà presentata licenza edilizia o permesso di costruire o altro titolo abilitativo comprovante la liceità dell'opera nella materia edilizia con indicazione anno di fabbricazione e nullaosta ed autorizzazioni paesaggistiche ricevute)";

"la verificata di compatibilità idraulica in quanto le superfici interessate dall'intervento risultano rilevanti per estensione e superiori comunque ai 100 mq nel rispetto dell'articolo 10 della L.R. 22/11, e le eventuali misure compensative volte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione, seguendo i criteri le modalità e le indicazioni tecnico-operative approvate con DGR n. 53 del 27/01/2014";

"indicazione progettuale delle opere relative alle fonti di energia rinnovabile" .

10 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3323	del	09/08/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	12239	del	08/08/2017
Ditta richiedente	MONTI ANTONELLA domiciliato/a in VIA BELLINZONA 27 - BOLOGNA				
Oggetto <i>richiesta rilascio di</i> <i>Nulla Osta per :</i>	opere estetiche ed installazione pannelli solari su copertura di immobile sito in Via dei castagni 11, Taunus				
Localizzazione					

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

11 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3324	del	09/08/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	12244	del	08/08/2017
Ditta richiedente	COLETTI FRANCESCA domiciliato/a in AMM. VIA ISCHIA 35/41; VIA CAPUCCINI 49 - 60027 OSIMO (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di</i> <i>Nulla Osta per :</i>	opere di manutenzione straordinaria presso condominio sito in Via Avellaneda				
Localizzazione	numana via avellaneda				

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

12 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3325	del	09/08/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	12246	del	08/08/2017
Ditta richiedente	SCHIAVONI LILIANA domiciliato/a in VIA RISORGIMENTO 43 - 60026 NUMANA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	opere di manutenzione straordinaria presso immobile sito in via risorgimento 43				
Localizzazione	numana via risorgimento				

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

13 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3326	del	09/08/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	12248	del	08/08/2017
Ditta richiedente	PALMIERI GIANCARLO domiciliato/a in VIA VALCASTAGNO 6/A - 60026 NUMANA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	ampliamento abitazione sita in Via Valcastagno 6/a applicazione LL.RR.. 22/09-19/10 e ss.mm. ii. (piano casa)				
Localizzazione	numana via valcastagno				

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

14 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3328	del	09/08/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	12274	del	08/08/2017
Ditta richiedente	LEOPARDI DITTAJUTI PAOLA domiciliato/a in VIA GIACINTA PEZZANA 80 - 00197 ROMA				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione di locale interrato uso cantina garage in via Marina seconda 14, Marcelli - RIESAME domanda 2017/ 66 - RIESAME domanda 2017/ 165				
Localizzazione	numana via marina seconda				

CONTRARIO al rilascio DEL NULLA OSTA per le seguenti motivazioni

premesso che con nota prot. 2596 del 17/02/2017 il Comune di Numana, acquisita a ns. prot. n. 741 del 21.02.2017 richiedeva il rilascio del nulla osta per la pratica inerente la realizzazione di un locale interrato.

Che nella relazione "Elaborato per la individuazione delle alberature da abbattere e progetto di compensazione" a firma di un dottore agronomo, veniva indicata la presenza di esemplari arborei rilevanti, quali un esemplare ultracentenario di sughera (*Quercus suber*), avente un diametro del fusto misurato ad 1,3 m da terra di 105 cm oltre a diversi esemplari arborei secolari ai sensi della L.R. 6/2005 di leccio (*Quercus ilex*) e pino domestico (*Pinus pinea*) (aventi diametri superiori rispettivamente a 40 e 80 cm misurati a 1,3 m da terra).

Nell'area sono presenti inoltre numerose altre alberature che seppur ancora non centenarie rappresentano un indubbio valore ambientale e paesaggistico per la zona in questione e per il Parco del Conero tutto.

La presenza ed il pregio della formazione vegetale sopra descritta ha necessitato di richiedere di effettuare un sopralluogo; lo stesso è avvenuto nella giornata del 27/04/2017, alla presenza del Direttore dot. Marco Zannini, dell'arch. Caravaggi, per l'Ente Parco, dello stesso agronomo sopra richiamato e del tecnico progettista dell'intervento per la ditta Leopardi.

In tale sopralluogo si è riscontrata l'effettiva valenza ai sensi dell'articolo 7 della legge n.10/2013 degli esemplari arborei che compongono il giardino della villa in argomento aventi un elevato valore naturalistico legato all'età e alle dimensioni, pregio naturalistico legato alla rarità botanica e all'architettura vegetale, valore paesaggistico quale sintesi degli elementi antropici e naturali. Spicca per monumentalità l'esemplare di *Quercus suber*, di età e dimensioni notevoli, avente un diametro di ben 105 cm.

Con deliberazione n. 75 del 27.04.2017 con oggetto Segnalazione albero/formazione vegetale monumentale ai sensi della L 10/2013 e dell'art. Art. 5.3. Alberi monumentali del Regolamento del Parco del Conero, l'Ente Parco ha deliberato di autorizzare il Presidente ai sensi dell'art.5.3 alla sottoscrizione della scheda di segnalazione di cui

la L 10/2013 da presentare al comune di Numana e al Comando Stazione Conero dei Carabinieri per la formazione vegetale in oggetto.

Con la stessa delibera si è dato mandato al Direttore di inserire la formazione vegetale di cui sopra nell'istituendo elenco degli alberi monumentali e pertanto di salvaguardarli come tali.

Quanto sopra per dovere di cronaca.

La normativa per il luogo e gli alberi presenti, ancorché la procedura di cui sopra non sia giunta a compimento, prevede che,

ai sensi dell'art. 14 del qP 02 del PdP " Parchi e giardini pubblici e privati e pertinenze di attrezzature ricettive" Sono comunque soggette a tutela le essenze arboree ed arbustive di particolare pregio storico e paesaggistico anche in ambito urbano;

ai sensi dell'art. 9 del Quaderno 3 del PdP "Gli interventi devono evitare l'abbattimento di essenze vegetali rilevanti dal punto di vista eco paesaggistico; nel caso di abbattimenti necessari ed inevitabili, deve essere previsto il reimpianto di individui in numero superiore e di pari valore, laddove possibile";

ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento del Parco "Verde storico" "Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, in cui l'insieme degli elementi vegetali risultano disposti secondo progettazioni specifiche connesse funzionalmente con ville, dimore, residenze e fabbricati di valore storico, compresi quelli notificati o assimilati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, e che presentano caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali, debbono essere conservativi e tendere al ripristino delle originarie architetture vegetali, storiche ed architettoniche.";

ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento del Parco "Alberi monumentali":

"Sono alberi monumentali: gli alberi di qualunque specie, i filari, i gruppi e qualsiasi altro elemento o formazione vegetale di particolare interesse storico-culturale o di particolare pregio naturalistico-paesaggistico, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, o delle tradizioni locali".

Inoltre per gli effetti della legge 10/2013 del 14 gennaio 2013 per "albero monumentale" si intende:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Per tutte le formazioni vegetali come sopra rappresentate valgono le disposizioni di cui all'art. 26 della L.R. 6/2005.

Per il censimento ed elenco degli alberi monumentali si riferimento all'elenco approvato con DGR 2 marzo 2012, n. 279) delle Formazioni vegetali monumentali (FVM) delle Marche.

Per gli alberi ritenuti monumentali per le sopra citate caratteristiche, seppure non ancora censiti, il Parco prevede la salvaguardia come tali.

Gli alberi con le caratteristiche monumentali di cui sopra sono da preservare per motivi ambientali, paesaggistici, storici o culturali e non possono essere in nessun modo abbattuti né in alcun modo danneggiati, fatto salvo che per evidenti motivi di pubblica e/o privata incolumità ed in assenza di soluzioni alternative.

L'eventuale richiesta di taglio di alberi monumentali morti o in precarie condizioni deve essere comprovata da ragioni oggettive ed eccezionali ed è ammessa solo nel caso in cui il mantenimento dell'albero costituisca pericolo per la pubblica e/o privata incolumità; in caso contrario la pianta dovrà essere mantenuta "in piedi."

Sono fatta salve le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuate per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale previo rilascio di nullaosta del Parco e parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato;

ai sensi dell'art. 5.6 del Regolamento del Parco "Tutela della vegetazione esistente delle ville e dei giardini"

Il "verde" delle ville e dei giardini contribuiscono a formare il patrimonio storico ed ambientale del Parco e come tali devono essere gestiti conformemente alle eventuali disposizioni statali e regionali in materia ed al loro portamento e stato vegetativo.

In particolare sono oggetto di tutela:

- a) gli alberi e gli arbusti di pregio paesaggistico che caratterizzano i giardini storici;
- b) le piante monumentali;
- c) gli alberi secolari.

Proprio per le ragioni e per la normativa di cui sopra, visto il verbale della commissione tecnica del 02/05/2017, con nota prot.n. 1913 del 04/05/2017, è stata richiesta la seguente integrazione "a seguito di sopralluogo effettuato sul posto in data 27/04/2017 e verificata la presenza di alberature a distanza inferiore rispetto a quelle indicate all'articolo 5.5 del Regolamento del Parco, si richiede relazione specifica che prenda in esame l'esistenza di soluzioni alternative anche valutando l'opzione "zero" che possa preservare nella sua peculiarità il giardino e l'ambito di riferimento analizzato di alto valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale".

Con nota del 19/05/2017 prot.n. 2115/17 è stato comunicato al Comune di Numana alla Stazione Conero dei Carabinieri Forestale ed alla ditta Leopardi Dittajuti Paola la segnalazione di albero/formazione vegetale monumentale nell'area in questione.

Con nota prot. n. 9505 del 20/06/2017 la ditta ha presentato una nuova proposta progettuale, acquisita a ns. prot. n. 2695 del 27/06/2017, che in pratica si presentava diversa dalla precedente per l'eliminazione di una sola rampa prevista in posizione nord, lasciando inalterata la posizione dell'interrato e quella della rampa in posizione sud, interferenti con le alberature presenti, anche di tipo secolare. Le integrazioni presentate vengono ritenute non soddisfacenti in quanto non analizzano con specifica relazione alcuna soluzione alternativa, non escludono (o non giustificano) la possibilità di soluzioni alternative compresa l'opzione "zero" e non verificano le distanze tra gli esemplari arborei da tutelare e gli scavi necessari per la realizzazione dell'intervento per cui non viene assicurato il rispetto dell' art.- 5.5 del regolamento del Parco - Aree di pertinenza delle alberature nei giardini e/o in ambito urbano.

Quindi è stato necessario con nota prot. n. 2950 dell'11/07/2017 richiedere il completamento della pratica e cioè una "relazione che analizzi e valuti la presenza di alberature a distanza inferiori indicate all'articolo 5.5 del Regolamento del Parco, rispetto alla costruzione dell'interrato e ancora graficamente rilevabili".

Con nota del 08/08/2017 prot.n. 12274, acquisita a ns prot.n. 3328 del 09/08/2017, è stata presentata una relazione per la "verifica alberature a distanza inferiori indicate all'articolo 5.5 del Regolamento del Parco" che conferma l'interferenza della nuova costruzione con le alberature presenti anche secolari ed il contrasto quindi con la normativa del Piano e del Regolamento del Parco come sopra riportato; la stessa relazione indica che "non sono state individuate soluzioni alternative" ma nello stesso tempo evidenzia "la presenza di aree a prato" non meglio precisate che potenzialmente possono ospitare un interrato ma che non vengono prese in considerazione. Infatti nella relazione non vengono fornite motivazioni adeguate all'esclusione di soluzioni alternative, facendo riferimento in maniera generica alla distanza (che non viene indicata) e alla necessità di realizzazione di nuove strade (anche tale indicazione non viene documentata). Si precisa poi che anche per il Regolamento Regionale tipo del verde (art. 5) la costruzione risulta interferire con le alberature segnalate.

Dalle immagini satellitari sono riscontrabili aree di proprietà dei richiedenti che potrebbero costituire delle soluzioni alternative nelle immediate vicinanze dell'area attualmente proposta. Comunque resta anche da valutare l'opzione "zero" considerato l'alto valore ambientale e paesaggistico di tutto il giardino qui individuabile.

In definitiva si ritiene che non possa essere rilasciato il nullaosta per l'indubbia interferenza dell'intervento con gli alberi anche di natura monumentali e secolare presenti, e quindi per i contrasti normativi sopra evidenziati e motivati.

15 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3394	del	09/08/2017
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	119082	del 09/08/2017
Ditta richiedente	GABRIELLI EMILIANO domiciliato/a in NECKARHALDE 38 - ROTTENBURG (GERMANIA)			
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	Ristrutturazione per cambio di destinazione a civile abitazione di un edificio colonico e suo ampliamento al piano terra ai sensi dell'art. 1 comma 1 della L.R. 19 del 2010. Demolizione del corpo aggiunto e sua ricostruzione con lo stesso volume e sagoma, ad uso portico. Demolizione e ricostruzione dell annesso di pertinenza con suo ampliamento ai sensi dell			

	art. 2 comma 1 della L.R. 19.2010. Inoltre verrà demolita una superfetazione al primo piano e realizzazione di una pensilina nella corte di proprietà per sosta auto con copertura in pannelli fotovoltaici. - RIESAME domanda 2017/ 157
Localizzazione	ANCONA FRAZIONE POGGIO

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA, ad eccezione della prevista installazione della pensilina e delle relative opere che prevedono la realizzazione dello spazio di sosta e del percorso pedonale esterni alla corte esclusiva dell'edificio in quanto risultano in contrasto con quanto ammesso in zona P (let. c art. 12 L.394/91) e dal regolamento del Parco all'art. 3.9.2 (infatti l'area interessata non possiede il requisito oggettivo della contiguità all'edificio e continuità morfologica, spaziale e paesaggistica da essere definita "corte esclusiva" _art. 3.18 del regolamento del Parco).

16 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3334	del	11/08/2017
Comune di	CAMERANO (00168600427)	Rif. nota prot.	10458	del 08/08/2017
Ditta richiedente	ARIOLA ANDREA domiciliato/a in VIA MARCONI 65 - 60033 CHIARAVALLE (AN)			
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione piscina interrata ed installazione di manufatti pertinenziali per ricovero autovetture			
Localizzazione	CAMERANO VIA FORNACI			

FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA

si richiama il rispetto completo del co. 5 dell'art.28 del PTA della regione marche che definisce "Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti

equivalenti, anche nei momenti di punta, e provenienti da: ... omissis

d) piscine private (non disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006) a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o

conservante presenti nello scarico;". andrà quindi definito il limite più opportuno e le modalità di decantazione (tipo realizzazione di pozzetto idoneo per la decantazione).

17 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3389	del	17/08/2017
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	120806	del 17/08/2017
Ditta richiedente	MARCHE GLOBAL SERVICE SRL domiciliato/a in VIA TRIONFI 2 - 60100 ANCONA (AN)			
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione pannelli solari in frazione poggio snc			
Localizzazione	ANCONA FRAZIONE POGGIO			

FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio del nullaosta e vista la scheda sintetica di cui alla tavola 9 approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 23 del 26/01/2015 si esclude l'intervento alle procedure della Valutazione d'Incidenza. i pannelli solari previsti installati sulle roulotte dovranno avere carattere edilizio uguale a quello delle roulotte stesse (come individuato dal comune competente)

18 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3342	del	21/08/2017
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9962	del 07/08/2017
Ditta richiedente	SPADARI AMEDEO domiciliato/a in VIA GIULIETTI - 60020 SIROLO (AN)			
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione di pergolato in legno al piano primo del B&B sito in Sirolo via San Michele 8 - RIESAME domanda 2017/ 162			
Localizzazione	sirolo via s.michele			

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA con la seguente prescrizione: la superficie coperta massima non dovrà superare il 25% della superficie scoperta dell'area pertinenziale in questo caso coincidete con

il lastrico solare) e per una superficie max di 36 mq in quanto l'immobile è accatastato come "Abitazioni di tipo civile" e la pertinenza come garage. (l'uso in essere per l'immobile non è ad uso ricettivo, ma residenziale. Avere un'attività di "bed and breakfast" così come indicato anche all'art. 34 della L.R. 9/06 non prevede l'uso ricettivo). Inoltre si richiede al Comune il controllo della verifica dei titoli edilizi e dell'uso della pertinenza ("cabina" che sviluppa cubatura) indicata nello stato di fatto e non rilevabile nelle foto aeree storiche e più recenti.

19 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3343	del	21/08/2017	
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9965	del	08/08/2017
Ditta richiedente	MAZZEO ANTONIO domiciliato/a in VIA BELLENGHI 2/A - 47034 FORLIMPOPOLI (FC)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di</i> <i>Nulla Osta per :</i>	sanatoria edilizia per opere difformi al progetto depositato inerente immobile sito in Via San Francesco 40				
Localizzazione	sirolo via s.francesco				

Si prende atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili conformemente al DPR 380/01, per quanto di propria stretta competenza rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.

20 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3367	del	22/08/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	12888	del	22/08/2017
Ditta richiedente	IMBELLONI FRANCESCO domiciliato/a in PIAZZA DEI GIRASOLI 4 - 60026 NUMANA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di</i> <i>Nulla Osta per :</i>	opere di ristrutturazione edilizia per chiusura di n. 2 scale esterne con incremento della volumetria esistente ai sensi della L.R. n. 22/2009 e manutenzione ordinaria delle facciate				
Localizzazione	numana piazza dei girasoli				

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

21 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3368	del	22/08/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	12889	del	22/08/2017
Ditta richiedente	OTTAVIANI MASSIMO domiciliato/a in VIA VALCASTAGNO 6/V - 60026 NUMANA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di</i> <i>Nulla Osta per :</i>	realizzazione serra solare presso immobile sito in Via Valcastagno 6/V svarchi - RIESAME domanda 2017/ 159				
Localizzazione	numana via valcastagno				

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

22 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3496	del	07/09/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	13636	del	07/09/2017
Ditta richiedente					
Oggetto <i>richiesta rilascio di</i> <i>Nulla Osta per :</i>	realizzazione di un polo scolastico su area di proprietà comunale .I stralcio funzionale. perizia di variante in corso d'opera _realizzazione scuola dell'infanzia e primaria in via bologna - Marcelli - COLLEGATA A domanda 2016/ 305 - DEL NULLA OSTA 15 del 15/12/2016				
Localizzazione	numana via bologna				

FAVOREVOLE al rilascio al rilascio del nulla osta compreso lo schema progettuale del verde predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo del Parco.

Sirolo, li 07/09/2017

F.to MANONI Dott.Agr. Francesca

F.to PANARIELLO Arch. Roberto

F.to ZANNINI Dott. Marco

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione

Sirolo, li 08/09/2017

UFF. URBANISTICA TERRITORIO
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

Visto: Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 22/09/2017 ed inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini